

DELIBERA N. 111/2022/CRL/UD del 24/06/2022
A. MXXX / SKY SRL
(LAZIO/D/906/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 24/06/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza della Sig.ra A. Mxxx di cui al prot. D5858 del 20.10.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Con istanza per la risoluzione della controversia, presentata in data 24/10/2017, ai sensi del Regolamento in materia di controversie tra operatori di comunicazione elettroniche

ed utenti, avente ad oggetto – servizi televisivi a pagamento, la Sig.ra Marzano Alessandra adiva il Corecom Lazio nei confronti di Sky s.r.l., lamentando “mancata applicazione sconto presenta un amico e sconto cliente extra”.

Più in particolare, l’Istante esponeva che “a settembre 2016 ho presentato un amico a Sky, il quale si è abbonato ma ad oggi, nonostante diversi solleciti telefonici, tramite la chat e il portale sky, non ho ancora ricevuto lo sconto previsto per aver presentato un amico a sky e l’ulteriore sconto per essere un abbonato extra” e chiedeva che “venga riconosciuto lo sconto per aver presentato un amico e lo sconto per essere un abbonato extra da più anni e quant’altro per non aver usufruito degli sconti in tempi rapidi”. A sostegno della propria richiesta, l’Istante allegava: doc. Identità; copia del verbale del tentativo di conciliazione con esito negativo del 18/10/2017.

2. La posizione dell’operatore

La società Sky S.r.l. non si è costituita e non ha prodotto memorie.

3. Motivi della decisione

In via preliminare occorre rilevare che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Si propende per il rigetto dell’istanza presentata dall’Utente.

Ferma la mancata costituzione nell’odierno procedimento da parte di Sky s.r.l., non può non osservarsi che l’utente nulla prova e/o allega a sostegno delle proprie richieste.

Nel caso di specie, l’utente si limita soltanto a lamentare in modo generico l’inosservanza da parte di Sky s.r.l. dell’applicazione di una tariffa scontata, senza allegare o specificare nulla, in relazione al presunto inadempimento dedotto, al fine di delimitare l’oggetto della richiesta.

L’insufficiente e confusa esposizione dei fatti oggetto del procedimento, sia sotto il profilo della natura dell’inadempimento asseritamente subito, che sotto il profilo della durata dello stesso, rende la domanda assolutamente indeterminata.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell’istanza dell’utente A. Mxxx nei confronti della società Sky S.r.l

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24/06/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini



f.to